

- (7) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di tenere conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1606.
- (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 prendano effetto il prima possibile.
- (10) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

